



COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n.52/2000.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma. dell'art. 659 del C.P.

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95.

ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.14 della L.R. n.52/2000, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. o di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali.

ART. 4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
 - o opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986;
 - o aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - o strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - o discoteche;
 - o circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - o impianti sportivi e ricreativi;
 - o ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
 - o di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - o di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - o di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni che regolano l'applicazione della "Valutazione di impatto ambientale".

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione previsionale di impatto acustico, di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/95 e art. 10 della L.R. 52/2000, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 4 della Legge 447/95.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, dovrà essere redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e deve contenere:

- 1) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- 2) descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
- 3) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
- 4) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- 5) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;
- 6) planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;
- 7) indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
- 8) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e

UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

- 9) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- 10) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
- 11) descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- 12) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
- 13) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
- 14) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 e art. 11 della L.R. 52/2000 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del

proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della Legge 447/95. La documentazione, firmata da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 art. 2 commi 6 e 7, deve comprendere apposita relazione tecnica contenente:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare eventualmente con il Comune e la struttura dell'ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

CAPO 1 - NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8 – ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 9 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 80 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 75 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 10 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2

ART. 11 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di cui al DPCM 14/11/97 e DPCM n° 215 del 16/04/99 le attività di piano-bar, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, amplificate e non, purché si ripetano per un limitato numero di giorni nello stesso sito.

Gli spettacoli dal vivo, che si svolgono sia con allestimenti temporanei che in strutture fisse, all'aperto come al chiuso che non ricadono nel precedente comma sono comunque soggetti alla deroga dei soli limiti di cui al DPCM n° 215 del 16/04/99.

ART. 12 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, associazioni e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere dell'ARPA o di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 13 - ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 14 - LIMITI MASSIMI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 11, comma 1, è consentito negli orari indicati all'art. 13, o nella speciale deroga concessa.

Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno, tuttavia dovrà comunque essere sempre rispettato il limite massimo di immissione di 80 dB Leq(A).

Tale limite è impostato sulla base delle tipologie di manifestazione che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 70 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 15 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dell'ARPA o di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata, completa della documentazione secondo la modulistica specificata negli Allegati 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Sono esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti dalla vigente normativa, in quanto si intendono autorizzate, le seguenti attività:

- a) cantieri edili la cui durata complessiva non sia superiore a 200 uomini/giorno o soggetti alla sola denuncia di inizio attività;
- b) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, della durata non superiore alle 4 ore, che si svolgono in orario diurno e non oltre le 23.00;
- c) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- d) lavori che comportino l'utilizzo di attrezzi quali ad esempio martellino demolitore, trapano professionale, ecc. della durata non superiore a tre giorni.

TITOLO III **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

ART. 17 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 18 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 19 - ALLARMI ACUSTICI

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 20 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5/12/1997, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 21 - IMPIANTI DI LAVAGGIO

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 21:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

ART. 22 – CANNONCINI ANTIVOLATILI

L'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini antivolatili” per la dispersione degli stessi nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 m dalle abitazioni residenziali più prossime ed è comunque vietato nel periodo dalle 21.00 alle 08.00.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART. 24 - SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. n.52/2000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 25 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ART. 27 - DECADENZA

L'emanazione dei criteri di cui all'art. 4 della Legge 26/10/1995, n. 447 da parte della Regione Piemonte comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.

ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI PONTESTURA
Corso Roma, 8
15027 PONTESTURA (AL)

CANTIERI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____

Via/Piazza _____ CAP _____

in qualità di ☐ Legale Rappresentante (se trattasi di società)
☐ Soggetto Privato

della società/ente _____

sede legale/residenza _____ Tel. _____

Fax _____

Aggiudicataria dell'Appalto _____

o

Committente dei Lavori _____

CHIEDE

autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell'art. 9 della L.R. n° 52/2000

per l'attività temporanea di cantiere

sito in via/piazza _____

Dichiara che l'attività, di cui all'istanza di deroga, avrà durata complessiva di gg. _____

nei giorni della settimana di _____

Allega: relazione del tecnico competente in acustica e relative planimetrie e cartografie.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allego fotocopia documento di identità _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____

Pontestura, _____

Firma

.....

AVVERTENZA: Il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CANTIERI

Documentazione per richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento comunale

Per dare avvio alla procedura, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell'art. 9 della L.R. n° 52/2000, è necessario che venga inoltrata al Comune una richiesta, formulata come segue:

- 1) **domanda**, su apposito modulo (allegato 1) firmata dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori o dal Committente, corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione tecnica di impatto acustico a firma di un “tecnico competente in acustica” iscritto negli elenchi regionali istituiti dalla Legge 447/95 art. 2 e controfirmata dal Direttore dei Lavori, da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
 - inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
 - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
 - calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l'indicazione di eventuali superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/97 e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
 - presenza di recettori sensibili di “Classe I” come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
 - descrizione della morfologia del sito, indicazione della classificazione acustica, relativa alla zona in cui ricadono gli edifici interessati;
 - descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
 - indicazione dell'entità del superamento dei limiti per il periodo diurno e notturno;
- 2) **planimetria** e sezioni dell'area di cantiere in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, nelle quali risultino la posizione delle sorgenti rumorose.
- 3) **cartografia** significativa dei luoghi in cui si colloca l'area di cantiere, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:
 - la posizione dei cantieri nell'ambito dell'area circostante;
 - la posizione in cui sono state effettuate all'esterno le rilevazioni fonometriche;
 - l'indicazione, se presenti, di recettori di “Classe I”

Spett.le
COMUNE DI PONTESTURA
Corso Roma, 8
15027 PONTESTURA (AL)

**ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
di nazionalità _____, residente a _____
in _____ n. _____ C.A.P. _____, tel. _____
C.F. _____, in qualità di _____ della
ditta/società denominata _____ con sede
legale a _____ in _____ n. _____
C.A.P. _____, tel. _____ C.F./P.IVA _____

**RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA'**

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 447/1995 per le attività consistenti in _____

da esercitarsi in località _____

via/piazza _____ n. _____ presso _____

A tal fine, consapevole delle **responsabilità penali** connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 Legge 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, e delle conseguenze in termini di **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

di rispettare tutte le prescrizioni tecniche connesse all'utilizzazione di impianti di emissione di rumori, con particolare riferimento agli obblighi di rispetto dei limiti massimi di tollerabilità imposti dalle vigenti norme;

DESCRIZIONE DEI LUOGHI: _____

TIPO DI ATTIVITA': _____

MOTIVO DELLA DEROGA: _____

DURATA DELLE ATTIVITA': _____

LIVELLI MASSIMI DI RUMOROSITA' PREVISTI: _____

MACCHINARI E IMPIANTI RUMOROSI UTILIZZATI: _____

ORARIO DELLE ATTIVITA': _____

PRECAUZIONI ADOTTATE PER LIMITARE LA RUMOROSITA': _____

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: _____

_____ li _____

*Firma da apporre davanti all'impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità*